

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4939

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2000

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	6
Relazione tecnica	»	9
Allegato – Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge	»	11
Disegno di legge.	»	13
Decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il ricorso ad un provvedimento di urgenza è determinato dalla necessità di assicurare finanziamenti relativi ad esigenze di enti locali verificatesi nell'anno 2000 e che devono essere definiti entro l'anno onde evitare difficoltà finanziarie agli stessi enti che possono comportare dissesti con conseguenti maggiori oneri per l'erario. Il provvedimento introduce anche una disposizione volta a consentire il funzionamento dell'Agenzia autonoma dei segretari comunali attraverso il reclutamento del personale con le ordinarie forme di assunzione previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 1.

Il comma 1 garantisce, mediante la conferma parziale di contributi erariali già esistenti, la funzionalità amministrativa di 527 tra province e comuni. Il finanziamento (lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001) è destinato a compensare parzialmente il taglio dei trasferimenti erariali (670.000 milioni annui) operato in base all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ed è disposto a favore degli enti che da tale riduzione di trasferimenti hanno subito le penalizzazioni più forti, tali da compromettere la funzionalità delle strutture e degli uffici e, di conseguenza, la possibilità di rendere con efficacia i servizi nei confronti della collettività. Un contributo per le medesime finalità ed agli stessi beneficiari è stato già erogato (per un importo complessivo di 105.000 milioni annui) nell'anno 1995, in base all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 dicembre 1995, n. 539, e nei successivi anni 1996, 1997 e 1998 in forza dell'articolo 31, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per l'anno 1999 è stato attribuito nella misura del 40 per cento di quanto erogato per gli anni precedenti.

La disposizione del comma 2 è volta a garantire la neutralità del prelievo tributario per gli enti locali in materia di gettito ICI, in quanto molti comuni, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (centrali dell'ENEL e, in genere, industrie ed opifici) hanno subito un minor gettito dell'ICI. In diversi casi tale minor gettito ha ridotto notevolmente le entrate. A copertura di tali minori entrate la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha già concesso per ciascuno degli anni 1998 e 1999 un contributo di lire 15.000 milioni, i quali, peraltro, si sono rivelati insufficienti per le reali esigenze.

La disposizione del comma 3 prevede l'attribuzione per gli anni 2000 e 2001 di un contributo complessivo annuo di 4.000 milioni di lire alle nuove province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, nonché alle province di Vercelli e Novara. La maggiore attribuzione ha lo scopo di compensare parzialmente i nuovi oneri (per le province di recente costituzione) e le minori risorse (per le province preesistenti).

Il comma 4 apporta una modifica testuale all'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui disciplina la composizione e l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Tale organismo, a norma del comma 2 del citato articolo 154 «... ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse fi-

nanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonchè la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme». Tra gli ultimi lavori esitati dall'Osservatorio si rammenta il primo «quaderno» divulgativo per gli enti locali in materia di «bilanci e programmazione», in distribuzione a tutti gli enti locali. Proprio al fine di un più efficace coinvolgimento delle attività dell'Osservatorio con il sistema delle autonomie locali e per consentire una capillare informazione della attività dell'Osservatorio, la disposizione di cui al comma 4 prevede l'estensione dei rimborsi spese per la partecipazione dei singoli membri dell'organismo ad iniziative di studio, approfondimento e divulgazione delle attività dell'Osservatorio nelle materie di interesse per gli enti locali. I relativi oneri (rimborso delle spese) sono posti a carico del medesimo capitolo di spesa già previsto per le riunioni istituzionali dell'Osservatorio, vale a dire quello relativo alla Commissione per la finanza e la contabilità degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, incrementato in relazione alle necessità. La disposizione prevede, altresì, che particolari compiti di studio o di redazione di lavori monografici possano essere assegnati dal Ministro dell'interno all'organismo o ad alcuni dei suoi componenti.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi da 1 a 4.

Il comma 6 contiene una norma interpretativa dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nella parte in cui prevede che il personale convenzionato da enti, amministratori e commissari del Governo con i fondi appositamente stanziati, in servizio alla data del 31 marzo 1986, è immesso nei ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni alla data del 30 giugno 1987. Tale termine è stato pro-

rogato più volte fino alla data del 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è stato considerato perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dalla citata legge n. 730 del 1986. La disposizione interpretativa serve a chiarire che l'intervento finanziario dello Stato è mantenuto sino alla data ultima del 31 dicembre 1995 od alla precedente data di immissione in servizio del personale di cui trattasi.

Il comma 7 prevede che la disciplina in materia di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata per l'anno 1999 continui ad applicarsi anche per l'anno 2000 e seguenti, sino all'applicazione da parte di ciascun comune della «tariffa» in sostituzione della «tassa». La disposizione si rende necessaria in quanto l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), ha previsto che il passaggio dalla «tassa» alla «tariffa» in tema di gestione dei rifiuti urbani avvenga con scadenze differenziate (in ragione del grado di copertura ricavi/costi conseguito nel 1999 e della popolazione dei comuni) e non più, come previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per tutti gli enti. Pertanto, i comuni sarebbero tenuti, sino all'applicazione della «tariffa», ad applicare la metodologia di determinazione della «tassa» in base alla quantità di rifiuti prodotta, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Tuttavia, l'applicazione di tale disciplina comporta una più che laboriosa definizione della metodologia stessa, comunque da abbandonare nel successivo momento del passaggio da «tassa» a «tariffa». Proprio per tale motivo, al fine di evitare uno spreco di risorse (intellettive e materiali) da parte degli enti locali, la non applicabilità per il 1999 del citato articolo 65 e la conferma della vigente disciplina è stata disposta dall'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999).

Il richiamo di tale norma nella disposizione che si commenta consente di continuare ad applicare provvisoriamente la metodologia di determinazione della tassa sino ad ora utilizzata.

Articolo 2.

L'articolo 2 prevede una modifica alla disciplina (articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di reclutamento del personale da destinare ai compiti dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, consentendo il ricorso ad altre forme di reclutamento di personale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, oltre a quelle previste dal-

l'articolo 103, comma 2, lettera *a*), del medesimo testo unico.

La previsione si rende necessaria in quanto l'utilizzazione dei sistemi di reclutamento vigenti previsti dal citato articolo 103, comma 2 (procedure di mobilità, istituti del comando e del collocamento fuori ruolo), non è riuscita ad assicurare la piena operatività della struttura.

Si evidenzia che le procedure di assunzione di cui al citato articolo 36 sono aggiuntive e non sostitutive di quelle attuali.

Articolo 3.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento e la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

A) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le disposizioni del decreto-legge comportano effetti positivi per la funzionalità degli enti locali, sia in modo diretto (con l'attribuzione di maggiori trasferimenti erariali) che indiretto, con il potenziamento dell'attività svolta dal Ministero dell'interno, dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali e da altri soggetti.

B) *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione*

Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, sono norme di autorizzazione di spesa di fondi stanziati con la legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) per tali finalità. Le norme autorizzatorie di cui trattasi sono il necessario strumento tecnico per attivare gli stanziamenti.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

E) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

A) *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

Il provvedimento ha la specifica finalità di dettare disposizioni urgenti per gli enti locali che, anche se con effetti duraturi, si appalesano necessarie per consentire una corretta gestione finanziaria ed un miglioramento della funzionalità.

B) *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti*

Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D) *Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Le seguenti disposizioni recate dal provvedimento comportano modifiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente, conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate:

- articolo 1, comma 4;
- articolo 2.

D) *Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto*

In materia di enti locali è già stata esercitata la delega (prevista dalla legge 3 agosto 1999 n. 265) per la redazione di un testo unico di norme (approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le disposizioni del presente provvedimento che recano modifiche alle materie disciplinate dal testo unico ne contengono la novella esplicita.

E) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del testo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).

4) ULTERIORI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Presso la Camera dei deputati è all'esame il disegno di legge recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli stessi, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - Atto Camera n. 7426, approvato dal Senato della Repubblica. Tale disegno di legge contiene alcune delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Il finanziamento per i maggiori contributi a favore degli enti locali di cui ai commi 1, 2, 3 e per i maggiori oneri di cui al comma 4 è già inserito nella tabella A, Ministero dell'interno, fondo speciale di parte corrente, della legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Gli enti locali destinatari del contributo di cui al comma 1 ed i meccanismi di ripartizione sono uguali a quelli definiti in sede di ripartizione dei contributi attribuiti negli anni 1995-1998, per un totale di 105 miliardi annui (lire 7.633.674.622 per le province e lire 97.366.325.376 per i comuni). I contributi spettanti per gli anni 2000 e 2001 - in base alla disposizione del comma 1 - saranno, pertanto, attribuiti in proporzione.

Gli enti locali destinatari del contributo di cui al comma 2 ed i meccanismi di ripartizione sono uguali a quelli definiti in sede di ripartizione dei contributi attribuiti negli anni 1998 e 1999, per un totale di 15 miliardi annui. I contributi spettanti per gli anni 2000 e 2001 - in base alla disposizione del comma 1 - saranno, pertanto, attribuiti in proporzione.

Il comma 4 dell'articolo 1 sostituisce il comma 7 dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di trattamento economico e rimborso spese per i componenti dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

Attualmente la norma prevede che ai componenti dell'Osservatorio spetti un trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. In forza di detta norma i componenti dell'Osservatorio percepiscono attualmente un gettone di presenza e il rimborso delle spese.

La nuova disposizione, rispetto a quanto già previsto dalla normativa in vigore, prevede un rimborso per la partecipazione ad attività esterne di studio, divulgazione ed approfondimento, che rientrano nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Si prevede, al riguardo, una media di partecipazione ad attività esterne pari a 2 per componente ed un rimborso medio delle spese di lire 500.000 per singola partecipazione. Poiché i componenti dell'Osservatorio sono 19 l'onere relativo sarà di lire 19 milioni annui da imputare sul capitolo 1458 (ex 1542) dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2000, il quale attualmente ha una disponibilità di lire 4.512.482.000.

Sul richiamato capitolo, in base alla normativa attualmente in vigore, gravano già le spese relative alla corresponsione dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese per i componenti dell'Osservatorio sulla finanza e

la contabilità degli enti locali e della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Gli oneri possono quantificarsi nel modo seguente.

Osservatorio: presumendo che l'organismo si riunisca due volte al mese, considerando la pausa estiva, per un totale annuo di 22 incontri e che dei 19 componenti solo 17 abbiano diritto al rimborso delle spese per partecipare alle riunioni, considerando che attualmente il gettone di presenza è di lire 150.000 e presupponendo che l'onere medio per il rimborso delle spese è di lire 500.000 per ciascuno dei 17 componenti che ne hanno diritto, la spesa annuale risulta pari a lire 71,200 milioni. Alla spesa così quantificata va aggiunto il nuovo onere di lire 19 milioni conseguente all'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 1.

Incarichi affidati dal Ministro per studi o monografie: si può ipotizzare un totale di 6 incarichi, ciascuno per lire 5.000.000, per un totale di 30 milioni annui.

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali: presumendo che si riunisca due volte al mese, considerando la pausa estiva, per un totale annuo di 22 incontri, considerando per i componenti le stesse spese unitarie a cui è stato fatto riferimento per l'Osservatorio e considerando che secondo la composizione della Commissione solo 8 componenti abbiano diritto al rimborso delle spese si giunge ad un onere annuo complessivo di lire 53,5 milioni.

In totale le spese derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, comprese quelle conseguenti a quanto previsto dal presente provvedimento, e della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali sono pari a lire 173,7 milioni gravanti sul capitolo 1458 dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2000. Considerando che il predetto capitolo di spesa attualmente ha una disponibilità di lire 4.512,482 milioni, la rimanente somma di lire 4.338,782 milioni verrà utilizzata per l'effettuazione di studi, ricerche e rapporti sulla situazione finanziaria degli enti locali e sulla ripartizione delle risorse, nonché per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e congressi nazionali ed internazionali per la presentazione degli studi effettuati.

L'onere di cui al comma 6 è calcolato in relazione agli enti locali interessati, i quali sono 374 comuni, 11 comunità montane ed 1 consorzio per un totale complessivo di personale pari a 2.561 unità. È stato calcolato che l'onere finanziario derivante allo Stato dal complesso dei rapporti convenzionali instaurati e ancora da finanziare ammonta a 70 miliardi, la cui copertura è individuata nel «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.

La disposizione di cui al comma 7 non comporta maggiori oneri.

Articolo 2.

La disposizione di cui all'articolo 2 non comporta nuovi oneri.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... *Omissis* ...

Articolo 102.

*(Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali)*

1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio.

5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Articolo 154.

(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, volte in particolare ad assicurare congrui finanziamenti per fronteggiare le esigenze funzionali verificatesi nel corrente anno e che necessariamente devono essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta

norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 2.

(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2000.

CIAMPI

AMATO - BIANCO - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO